

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 919-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1965

Norme integrative dell'ordinamento
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui al presente disegno di legge, hanno essenzialmente un duplice scopo: uno è di delimitare la autonomia riconosciuta al CNEL con la legge 25 luglio 1959, n. 593; l'altro è di dotare il CNEL di propri ruoli organici del personale.

La citata legge 25 luglio 1959, n. 593, dispone testualmente che « nei limiti dell'assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, all'approvazione dello stato di previsione e alla gestione delle spese ». Delo stato di previsione a norma della legge stessa deve essere data comunicazione al Parlamento, ed il rendiconto di ciascun esercizio deve essere sottoposto alla Corte dei conti.

Le « Norme integrative » del presente disegno di legge non fanno che sottoporre a disciplina l'autonomia amministrativa nei termini anzidetti riconosciuta al CNEL, poichè come dall'articolo 1 prescrivono che con regolamento interno, ai sensi della legge 5 gennaio 1957, n. 33, siano stabiliti i criteri e le modalità quanto alla formazione e approvazione dello stato di previsione della spesa, e così anche i criteri e le modalità quanto alla gestione delle spese e alla formazione e presentazione del conto consuntivo.

Ne discende a tal uopo il potere di stabilire altresì sempre con regolamenti come sopra, le misure e i criteri per la corresponsione della diaria di presenza a favore dei membri del Consiglio, e per il rimborso delle spese ad essi spettanti al pari che alle persone invitate alla seduta (articolo 7), nonchè il potere di stabilire l'indennità di carica spettante al Presidente e ai Vice Presidenti (articolo 2).

E, infine, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta al CNEL, con l'articolo 3 del disegno di legge si dichiara che esso può stipulare convenzioni per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

Questo primo complesso di disposizioni merita approvazione, non sembrando valide le perplessità manifestate in proposito dalla Commissione finanze e tesoro.

Questa nel suo parere esprimeva meraviglia circa la facoltà del CNEL di determinare « per autorità autonoma » le modalità del proprio bilancio, e quelle della gestione delle spese e del conto consuntivo. Altra meraviglia è stata espressa per la facoltà di provvedere con atto interno alle diarie di presenza per i propri membri, e meraviglia ancora per la facoltà per il CNEL di addvenire a convenzioni a scopo di indagini.

Ma queste osservazioni prescindono completamente dalla legge 25 luglio 1959, numero 593, ricordata all'inizio della presente relazione, che già riconosceva quella autonomia, per la formazione del bilancio e gestione della spesa, che si vorrebbe con le accennate perplessità negare. Così pure è già sancito nell'articolo 5, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, il diritto dei membri del CNEL alla diaria di presenza ed al rimborso delle spese. E le convenzioni sono strumento col quale tutte le pubbliche amministrazioni entrano in rapporto con altri soggetti.

* * *

Le norme successive del disegno di legge come si accennava in principio si riferiscono come in un grande arco al personale.

Primeggia il Segretario generale, nei cui riguardi si è ritenuto necessario chiarire con emendamento che in linea di principio egli deve intendersi assunto stabilmente in organico dal CNEL, se anche provenga dalla amministrazione statale, ma che verificandosi questa circostanza può anche essere conferito in tal caso l'ufficio di segretario generale per incarico. Ed è stabilito che il trattamento giuridico ed economico attribuitogli è quello della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili (articolo 4, nuovo testo).

Rilevante in tema di personale è la istituzione dei ruoli organici del personale, di cui all'articolo 5, che viene affidata per delega al Governo, col compito di disciplinare le

carriere, gli incarichi ad esperti e quelli a personale di altre pubbliche amministrazioni, con un limite della consistenza organica di non oltre 80 posti, e con determinazione dei coefficienti massimi di stipendi a seconda della carriera. E la delega viene data anche per disciplinare la prima formazione dei ruoli e quindi l'inquadramento del personale già in servizio, sia in provenienza da altre pubbliche amministrazioni, sia per assunzione diretta del CNEL.

A tal proposito si è ritenuto di dover precisare con un primo emendamento all'articolo 5 — mediante aggiunta di un comma di seguito al primo — che al Governo è riservato di fissare i limiti entro i quali potrà essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito, e sarà determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Segretario generale in sostituzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario, il tutto in relazione alle esigenze del CNEL.

Così pure si è ritenuto di chiarire, con un nuovo testo del secondo periodo del terzo comma dello stesso articolo 5, che agli effetti dell'inquadramento, allo stesso modo che per il personale proveniente da altri ruoli rimangono ferme le anzianità maturate nel ruolo di provenienza, egualmente al restante personale sarà riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il CNEL, oltre la facoltà di riscattare il pe-

riodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza.

In relazione agli accennati emendamenti, sia all'articolo 4, che all'articolo 5, la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da obiettare.

L'articolo 6 ha per oggetto l'aumento dell'assegnazione annua al CNEL, già stabilita in 400 milioni, elevata per l'esercizio 1965 a lire 500 milioni, mentre per gli anni successivi il testo originario del disegno di legge affida la determinazione dell'assegnazione annua alla legge di approvazione del bilancio.

Poichè al riguardo la Commissione finanze e tesoro ha espresso l'avviso che occorrerebbe per gli anni successivi una legge a sé stante, distinta cioè dalla legge di approvazione del bilancio, si è ritenuto di dover modificare con emendamento l'articolo 6 nel senso di adottare la determinazione della assegnazione in lire 500 milioni non solo per l'anno 1965, ma anche per quelli successivi.

Sorta infine discussione sull'aumento in sé dell'assegnazione da 400 a 500 milioni, si è considerato che esso trova giustificazione non solo nell'accresciuta attività degli organi consiliari e nell'aumento del costo dei servizi, ma anche nella prevista istituzione dei ruoli organici del personale.

Sulla base dei premessi rilievi e con le proposte di modifica accennate, il disegno di legge è meritevole di approvazione.

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Con regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per la formazione e l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la gestione delle spese in esso iscritte e per la formazione e presentazione del conto consuntivo, ai sensi dell'articolo unico, comma secondo e terzo, della legge 25 luglio 1959, n. 593;

b) le misure e i criteri per la corresponsione delle diarie di presenza nonchè le modalità del rimborso delle spese per i membri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e per le persone invitate alle sedute a norma dell'articolo 15 della legge stessa.

Art. 2.

Al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta un'indennità di carica, la cui misura sarà stabilita con regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 4.

L'articolo 18, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i seguenti:

« Il Segretario generale è assimilato ad ogni effetto agli impiegati dello Stato con qualifica corrispondente al coefficiente 970.

Quando l'ufficio di Segretario generale venga conferito per incarico a persona che sia già dipendente statale di ruolo, questi è collocato fuori ruolo nelle forme stabilite dal proprio ordinamento, con diritto, a carico del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al trattamento più favorevole fra quello che gli compete secondo la sua posizione di stato e quello previsto dal comma precedente ».

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonchè per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i seguenti:

« Al Segretario generale è attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato.

Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia già dipendente statale, questa è trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ufficio di Segretario generale può essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia già dipendente statale, essa è collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento più favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal primo comma del presente articolo ».

Art. 5.

Identico.

Con le stesse norme e in relazione alle stesse esigenze saranno fissati i limiti entro i quali potrà essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito e sarà determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Segretario generale in sosti-

(Segue: *Testo del Governo*).

All'emanazione di dette norme sarà provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

2) salvo quanto stabilito dall'articolo 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie.

Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con il criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato, prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza, e con il riconoscimento al restante personale della facoltà di riscatto, ai fini previdenziali e di quiescenza, del periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sarà licenziato con il trattamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

tuzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario.

Identico.

1) *identico*;

2) *identico*.

Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con il criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza. Per il restante personale sarà riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sarà accordata la facoltà di riscattare il periodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965, in lire 500 milioni.

Per gli esercizi finanziari 1966 e successivi l'assegnazione per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Art. 6.

L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965 e successivi, in lire 500 milioni.

Soppresso.

Art. 7.

Identico.